

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituito un Comitato per il coordinamento tecnico - organizzativo provinciale degli A.T.C. della provincia di Forli'-Cesena in ottemperanza all'articolo 33, comma 8 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata dalla n. 16 del 27 luglio 2007.

ART. 2

Esso ha sede in Forli' ed è composto dai seguenti organi:

- a: il Presidente;
- b: il Consiglio Direttivo Provinciale;
- c: l'Assemblea;
- d: il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato ha durata illimitata.

TITOLO II°

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

Il Comitato ha lo scopo di:

- rappresentare in ogni competente sede gli interessi dei cacciatori, degli agricoltori e degli ambientalisti in ordine all'esercizio della caccia, alla gestione faunistica, alla tutela della fauna selvatica e degli habitat naturali, alla valorizzazione ambientale;
- favorire la gestione associata sul territorio al fine di promuovere e coordinare

le iniziative necessarie per preservare o ricostituire una presenza faunistica ottimale regolamentando il prelievo venatorio;

- promuovere dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia ogni intervento utile per la protezione e sviluppo della fauna, per la salvaguardia dell'ambiente e delle attività agro-silvo-pastorali;

- svolgere funzioni di orientamento e di indirizzo per i Comitati Direttivi degli A.T.C. in merito alla programmazione e alla gestione faunistico venatoria;

- assumere il coordinamento degli interventi gestionali degli A.T.C. collaborando con la Provincia e con altri Enti e istituzioni alla predisposizione dei piani e dei programmi faunistico-ambientali;

- svolgere attività tecniche, amministrative e di servizio per conto dei Comitati direttivi degli A.T.C.;

- favorire l'informazione dei cacciatori, degli agricoltori e dei cittadini in generale in ordine a leggi, norme e programmi sull'esercizio della caccia e la gestione del patrimonio faunistico ed ambientale;

- promuovere la partecipazione alle strutture pubbliche dei cacciatori, tutelarne i diritti e provvedere a tutte quelle azioni e a quei servizi che permettano la regolarizzazione della loro posizione secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;

- assumere per conto degli A.T.C. aderenti compiti di vigilanza venatoria ed ogni altra iniziativa volta al controllo e al rispetto delle leggi.

TITOLO III°

SOCI

ART. 4

Sono soci del Comitato:

- le persone fisiche componenti gli Organismi direttivi degli A.T.C. costituiti nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

ART. 5

Gli organi sociali sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- l'Assemblea;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6

I soci aventi diritto come da Statuto sono convocati in Assemblea dal Comitato Direttivo Provinciale almeno due volte all'anno tramite comunicazione postale o di posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nonché mediante affissione presso la sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, ma nello stesso territorio della provincia di Forlì-Cesena, tanto in prima come in seconda convocazione.

ART. 7

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'ente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sugli eventuali regolamenti interni e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto, come previsto dal Codice Civile.

L'Assemblea ratifica le nomine dei consiglieri, indicati dagli A.T.C., e stabilisce

gli emolumenti per gli amministratori e per il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Questi possono farsi rappresentare per delega soltanto da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione del Bilancio e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri.

Nelle votazioni ogni socio può esprimere per delega, oltre al proprio, un massimo di due voti.

ART. 9

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale, in mancanza dal Vice Presidente e in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ART. 10

Le assemblee validamente costituite deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile, I comma, salvo per le modifiche dello statuto, per le quali occorrerà il voto favorevole di più di due terzi dei componenti dell'Associazione presenti in assemblea.

TITOLO IV°

ORGANI SOCIALI

ART. 11

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo Provinciale composto da tre rappresentanti di ogni Ambito Territoriale di Caccia, nominati in maniera paritetica dai Consigli Direttivi degli A.T.C..

Il Consiglio Direttivo Provinciale dura in carica cinque anni ed in ogni caso sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo Provinciale per le funzioni di orientamento e di indirizzo faunistico-venatorio può costituire un Comitato tecnico la cui rappresentatività è espressione delle Associazioni Venatorie e Ambientaliste e delle Organizzazioni Agricole provinciali.

ART. 12

Il Consiglio è costituito in forma paritetica dai seguenti rappresentanti:

- Presidenti degli A.T.C. o loro delegati;
- Rappresentanti nominati dagli organismi direttivi degli A.T.C.

ART. 13

I Consiglieri nominano il Presidente, il Vice-Presidente e provvedono a tutte le altre nomine e agli incarichi previsti dallo Statuto o dai regolamenti approvati.

Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade da ogni nomina e/o incarico in seno al Consiglio medesimo, fatti salvi i casi di assenza per motivi di salute o familiari.

ART. 14

In caso di decesso, radiazione, o dimissioni di un Consigliere il Consiglio Direttivo Provinciale, nella prima riunione successiva, provvede alla sostituzione

su proposta dell'organismo di appartenenza del rappresentante fuoriuscito.

Il nuovo eletto resterà in carica per la durata residua del Consiglio.

ART. 15

Il Comitato Direttivo Provinciale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal vice-Presidente.

I singoli A.T.C. possono recedere dal Comitato di Coordinamento dandone avviso entro due (2) mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale, purchè obbligatoriamente si impegnino a sostenere finanziariamente il programma di attività approvato, sino al suo esaurimento.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo Provinciale è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato senza limitazioni.

Esso provvede previa decisione degli organismi direttivi degli A.T.C. alla assunzione dei dipendenti ed impiegati determinandone l'inquadramento e la retribuzione e compila eventualmente, qualora lo si ritenesse, un regolamento per disciplinare il rapporto con gli A.T.C. medesimi. Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, può creare un corpo di vigilanza volontaria venatoria, ittica e campestre in osservanza e per quanto stabilito dalle leggi nazionali e regionali

in materia di vigilanza.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta degli organismi direttivi degli A.T.C. provvede a comunicare la sospensione per un numero variabile di giornate ai soci degli A.T.C. che trasgredendo le leggi e i regolamenti vigenti arrechino danni gravi ed irreparabili al patrimonio ambientale e faunistico, alle colture agricole ed ai beni di proprietà altrui.

ART. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti nominati dall'Assemblea dei rappresentanti. Il Collegio dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Collegio deve controllare l'amministrazione dell'ente, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità del Comitato e/o degli Enti aderenti.

Il Presidente del Collegio è auspicabile sia iscritto all'albo.

ART. 18

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'ente saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti in lite.

Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formula di precedenza, ex art.806 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO V°

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 19

Il patrimonio è costituito:

- dai contributi degli organismi degli A.T.C., dislocati sul territorio, in base al numero degli associati per le funzioni di orientamento ed indirizzo tecnico faunistico-venatorio e le attività di direzione tecnico-amministrative; il contributo sarà stabilito di anno in anno;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'ente;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

ART. 20

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno e di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo entro il mese di marzo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Entro il mese di novembre di ogni anno redige il Bilancio di Previsione dell'esercizio successivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio del Comitato deve chiudere a pareggio e quindi le spese devono essere sostenute dalle seguenti entrate:

- dai contributi degli organismi direttivi degli A.T.C., dislocati sul territorio, in base al numero degli associati per le funzioni di orientamento e di indirizzo tecnico faunistico venatorio e le attività di direzione tecnico-amministrative;
- da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

Eventuali residui attivi verranno ristornati, in quanto contributi eccedenti, agli A.T.C. in proporzione al numero di cacciatori iscritti.

TITOLO VI°

SCIoglimento O LIQUIDAZIONE

ART. 21

L'assemblea dichiara lo scioglimento del Comitato procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri. In caso di cessazione dell'Ente l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto a enti che perseguono scopi similari a quelli del Comitato favorendo quelli operanti sul territorio.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

F.to: Fattori Elmo

" GIORGIO OLIVERI Notaio